

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

NORME

SEZIONE 1 - NORME COMUNI AL SERVIZIO ACQUIRING, AL SERVIZIO COMMERCEWEB E AI SERVIZI TECNICI

Articolo 1 - Norme generali

1. L'Esercente autorizza l'inserimento dei propri dati in elenchi e pubblicazioni predisposte dalla Società o da altri soggetti che emettono o gestiscono carte di pagamento, da associazioni od organizzazioni di categoria ed indirizzate ai Titolari o al pubblico in genere, esonerando la Società da responsabilità per eventuali inesattezze, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. La Società può operare la compensazione di legge fra i propri crediti verso l'Esercente e i crediti dell'Esercente nei propri confronti qualunque sia il titolo che li ha generati. Inoltre, la Società, in caso di cessazione di uno o più contratti con l'Esercente, senza obbligo di preavviso o formalità, può valersi del diritto di compensazione anche se i crediti non siano liquidi ed esigibili, dando comunque comunicazione scritta all'Esercente dell'intervenuta compensazione.
3. La Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti del POS o da interruzioni dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi - anche del proprio personale - dis-servizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni. La Società può sospendere o limitare il Servizio Acquiring e gli altri servizi disciplinati in questo contratto, per ragioni di sicurezza o per interventi di manutenzione o aggiornamento tecnico. La Società comunica la sospensione o la limitazione - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per via telefonica) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto, oppure tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine l'Esercente deve comunicare alla Società un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
4. Sono a carico dell'Esercente le spese di connessione e quelle del traffico telefonico e telematico, le spese per materiali di consumo e gli oneri fiscali connessi al contratto.

Articolo 2 - Recapiti dell'Esercente- Obblighi dell'Esercente

1. L'Esercente elegge domicilio ai fini del contratto presso la sede indicata nel contratto o successivamente comunicata alla Società. Le comunicazioni della Società all'Esercente inviate a tale indirizzo o agli altri recapiti indicati nel contratto o successivamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Esercente quale risultante da pubblici elenchi o registri sono efficaci nei confronti dell'Esercente.
Con la medesima efficacia, le comunicazioni sono messe a disposizione dalla Società nell'area riservata del portale Commerce alla quale è onere dell'Esercente accedere con regolarità e comunque almeno una volta al mese.
2. Fermi restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli del contratto, l'Esercente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
 - la cessione o la cessazione dell'attività di ciascun Punto Vendita;
 - ogni variazione della propria denominazione o ragione sociale o dei soggetti muniti della legale rappresentanza;
 - ogni variazione degli indirizzi o dei Conti e dei dati forniti con il presente contratto.

Articolo 3 - Efficacia del contratto

1. Ai fini della conclusione del Contratto, l'Esercente deve essere titolare di Conto.
2. L'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata alle verifiche da parte della Società; questa condizione si intende verificata con la registrazione del primo collegamento del POS dopo l'installazione (nel caso di POS della Società), o della sua abilitazione (nel caso di POS di proprietà dell'Esercente o di terzi).

Articolo 4 - Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni economiche

1. La Società si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
2. Le modifiche relative al Servizio Acquiring e al Servizio Commerceweb sono effettuate nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 126 Sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
3. La modifica proposta dalla Società si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, l'Esercente comunichi alla Società che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
4. Ogni proposta di modifica è comunicata all'Esercente esclusivamente dalla Società, sia nel caso in cui la modifica dipenda da un'iniziativa della Banca sia nel caso in cui dipenda da un'iniziativa della Società. In entrambi i casi, la Banca e la Società sono impegnate ad adempiere le prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali in corrispondenza delle sfere di rispettiva competenza.

Articolo 5 - Estensione del Contratto ad altre Carte e Circuiti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.4 della Sezione 2, in aggiunta alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la Società potrà proporre all'Esercente per iscritto e l'Esercente si impegna ad accettare con le stesse modalità descritte nel Contratto, salvo il suo diritto di recesso, eventuali ulteriori Carte, precisandone di volta in volta denominazione, marchio, Circuito, condizioni economiche (inclusa la relativa commissione per l'accettazione), funzionalità e caratteristiche. Inoltre, in considerazione del Circuito della Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa si riserva la facoltà, per ragioni tecniche o di altra natura, di individuare un prestatore di servizi di pagamento terzo, autorizzato alla prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento ed in grado di fornire il servizio di accettazione delle carte di pagamento con riferimento alla Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo, proponendo all'Esercente la sottoscrizione del relativo contratto per la prestazione del servizio di convenzionamento con tale prestatore di servizi di pagamento terzo.
2. Ove la Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo preveda condizioni economiche peggiorative rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società ai sensi dell'art. 4 della presente Sezione 1. Ove invece le condizioni economiche di tale ulteriore Carta siano migliorative o uguali rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società con efficacia immediata secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente Sezione 1.

Articolo 6 - Trattamento dei dati dei Titolari

1. L'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza professionale i dati dei Titolari delle Carte ed a trattarli nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi, per quanto applicabile in funzione della relativa categoria di appartenenza. La categoria di appartenenza dell'Esercente ai fini degli standard PCI DSS viene individuata all'atto della sottoscrizione del contratto in funzione del volume annuale delle transazioni dichiarato dall'Esercente stesso e dei servizi attivabili come indicati all'interno dei moduli di richiesta. La Società si riserva il diritto di: i) verificare annualmente la categoria di

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

appartenenza dell'Esercente e l'effettiva implementazione delle relative misure per la protezione dei dati a fini PCI-DSS, ferma l'applicazione – in caso di inadempimento – della clausola risolutiva; (ii) comunicare all'Esercente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, assegnando un termine congruo per l'adeguamento e l'adozione delle relative misure di protezione di dati.

2. L'Esercente si impegna a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al Contratto.
3. I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dalla Società, dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro.
4. In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto di quanto previsto dal Contratto, l'Esercente è soggetto al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le sanzioni e le penali previste dalle norme dei Circuiti. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole.
5. La Società mette a disposizione dell'Esercente, a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati sul Documento di Sintesi, sul proprio portale e su eventuali ulteriori canali di contatto (es. app mobile) un questionario finalizzato all'autocertificazione del livello di conformità allo standard PCI-DSS. La Società fornirà assistenza per la compilazione del questionario. L'Esercente si obbliga alla corretta compilazione del questionario almeno una volta per ogni anno solare (validità 12 mesi).
6. L'ottenimento del certificato di conformità agli standard PCI-DSS, anche nella modalità "Verifica PCI-DSS", garantisce l'Esercente dall'applicazione delle relative sanzioni previste dalle norme dei Circuiti per il periodo di validità del certificato. Tale garanzia viene meno al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
 - scadenza del certificato;
 - non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall'Esercente nel questionario che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS;
 - uso illecito da parte dell'Esercente dei dati relativi alle carte di pagamento
 - ogni altra motivazione non attinente allo standard PCI-DSS e direttamente imputabile all'Esercente.
7. L'Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato della Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di accedere, previa comunicazione scritta con 15 giorni di pre-avviso, ai sistemi ed alle infrastrutture IT, nonché agli uffici dell'Esercente stesso o di eventuali fornitori (outsourcers) per verificare l'attuazione delle misure di protezione dei dati previste dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi.
8. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole connessa o derivante dall'eventuale inosservanza delle disposizioni che precedono.

Articolo 7 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. L'Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tramite i seguenti canali:
 - sito www.nexi.it, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami "esercenti"
 - via fax al n. 02/3488.9154
 - via email all'indirizzo: c.satisfaction@nexi.it
 - con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: reclami.nexipayments@pec.nexi.it
 - a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments – Claims Management, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito www.nexi.it.

2. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l'Esercente.
3. La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.
4. Qualora la Società venga a trovarsi nell'impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all'Esercente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società.
5. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se l'Esercente non è comunque soddisfatto della risposta, l'Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario.
6. Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all'ABF l'Esercente può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l'Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l'esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale.
7. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l'Esercente può presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).

Articolo 8 - Uso delle apparecchiature POS di terzi

1. L'Esercente può accettare pagamenti mediante utilizzo di POS non concessi in uso dalla Società ma tramite POS di proprietà dell'Esercente o di altro soggetto: in questo secondo caso l'Esercente deve indicare le generalità del soggetto proprietario dei POS.
2. L'uso del POS di terzi è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle sezioni 2 e 3.
3. I POS devono essere omologati agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento (ad esempio PCI DSS) per i quali l'Esercente ha chiesto l'attivazione del Servizio Acquiring. L'aggiornamento dei POS in caso di modifica di tali standard è a carico dell'Esercente.
4. L'abilitazione dei POS all'accettazione delle Carte è effettuata a cura della Società, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. Finché non è avvenuta l'abilitazione, il POS non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- L'Esercente provvede, a propria cura e spese, a procurarsi le linee telefoniche, le apparecchiature o programmi necessari per la comunicazione con la Società mediante i POS.
- Il POS non può essere modificato, trasferito, concesso in uso a terzi dall'Esercente, nè utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla Società senza specifica autorizzazione della Società.
- L'Esercente manleva la Società da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni, multa, o sanzione, o sovrapprezzo, che quest'ultima dovesse ricevere da parte di terzi (inclusi i Circuiti di pagamento), in dipendenza del fatto che i POS forniti da soggetti terzi, o di proprietà dell'Esercente, non siano conformi agli standard di settore e/o le regole stabilite dai Circuiti di pagamento, come anche nell'ipotesi in cui non abbia provveduto a sostituire o ad adeguare i POS non più rispondenti agli standard di settore e le regole stabilite dai Circuiti di pagamento, fermo restando il diritto della Società di sospendere il Servizio e, in caso di persistente inadempimento da parte dell'Esercente, di recedere dal contratto.

Articolo 9 - Obblighi dell'Esercente in caso di uso di apparecchiature POS di terzi

- L'Esercente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento del POS e dei propri sistemi informatici, nonché a segnalare senza ritardo alla Società possibili anomalie. Se la Società accerta l'inadempimento dei predetti obblighi, può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio Acquiring, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora.
- Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti con particolare richiamo di quelli stabiliti nella sezione 2.
- L'Esercente si impegna ad adottare soluzioni che permettano alla Società di eseguire l'Autenticazione Forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio.
- In caso di accettazione tramite POS virtuale, l'Esercente si impegna, se non diversamente previsto e/o comunicato dalla Società per appositi strumenti di pagamento, a richiedere sempre al Titolare il codice di sicurezza CVV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta) e ad inoltrarlo

alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o richiedere gli altri metodi di Autenticazione Forte del Titolare, di volta in volta, previsti. L'Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CVV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l'effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l'Esercente, per modalità tecnico/operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto previsto dai Circuiti di pagamento (es. certificazione PCI-DSS). Inoltre, l'Esercente dovrà comunque adottare nella propria infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti.

Articolo 10 - Lingua del Contratto – Legge applicabile – Foro competente - Copia del contratto – Sanzioni e Cessione del contratto

- La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.
- Il contratto è regolato dalla legge Italiana e per ogni eventuale controversia Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Società.
- L'Esercente ha diritto di ricevere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
- Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.
- La Società può cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all'Esercente, ai sensi di legge, con le modalità indicate nel precedente art. 2, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell'Esercente.

Articolo 11 – Consenso dell'Esercente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

- L'Esercente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca e della Società, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.

SEZIONE 2 - SERVIZIO ACQUIRING

Articolo 1 - Oggetto

- Il Servizio Acquiring consente all'Esercente di accettare, per il pagamento di beni e servizi da parte del Titolare, le Carte e di ottenere dalla Società il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni effettuate tramite POS, nel rispetto delle modalità indicate nel contratto e delle regole definite dai Circuiti di pagamento. Le Operazioni effettuate tramite POS avvengono tramite Carte o altri strumenti di pagamento nel tempo abilitati dalla Società.
- Qualora la Società perfezioni accordi con altri Circuiti di pagamento al fine di estendere il Servizio Acquiring alle carte recanti i marchi di tali ulteriori Circuiti, ne dà opportuna comunicazione all'Esercente.
- Il Servizio Acquiring è regolato dalle norme della presente sezione e da quelle della sezione 1.

Articolo 2 - Accettazione delle Carte

- L'accettazione in pagamento delle Carte avviene tramite il POS concesso dalla Società o, in caso di POS dell'Esercente o di terzi, previa verifica della Società medesima, secondo quanto previsto nella Sezione 5.
- Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Carte possono essere accettate dall'Esercente purché soddisfino i seguenti requisiti:
 - siano utilizzate per l'acquisto di beni o di servizi oggetto dell'attività dell'Esercente;
 - riportino, ove previsti, il cognome e nome del Titolare, il numero, il periodo di validità o la data di scadenza e, sul retro, la firma del Titolare;

- sia presentata entro il periodo di validità indicato nella stessa e comunque mai oltre la data di scadenza;
- sia contrassegnata da uno dei marchi abilitati dall'Esercente;
- non venga presentata da persona diversa dal Titolare, la cui firma, se prevista, e il cui nome e cognome (per i prodotti che lo prevedono risultano dalla carta stessa);
- non presentino alterazioni rilevabili con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 comma 2 cod. civ.;
- abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo mediante il controllo effettuato automaticamente dalla Società sulla base dei dati acquisiti tramite POS.

I punti precedenti b), e) ed f) non trovano applicazione nel caso di utilizzo di un POS non presidiato da personale dell'Esercente (es. distributori automatici) nonché nel caso di utilizzo di strumenti diversi dalla Carta ma alla stessa collegati e che consentono il perfezionamento delle transazioni in modalità contactless.

- La Società può sospendere o limitare l'accettazione di alcune tipologie di Carte per ragioni di sicurezza. La Società comunica la sospensione o la limitazione - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per via telefonica) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto, oppure tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

l'Esercente deve comunicare alla Società un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

- L'Esercente, per le sole Carte emesse nell'Area Economica Europea, ha facoltà di limitare l'accettazione solo a particolari categorie di Carte per ciascun Marchio.

Per usufruire di tale possibilità, l'Esercente deve:

- registrarsi come "limited acceptance merchant" seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.nexi.it o richiedibili telefonicamente alla Società;
- indicare, per ogni Marchio, quali categorie di Carte intende accettare;
- esporre, in modo ben visibile all'ingresso e vicino alla cassa, o sul proprio sito internet o sul proprio materiale informativo le vetrofanie, i loghi e i marchi relativi a tutte e solo le Carte accettate.

Sarà esclusivo onere dell'Esercente verificare, prima di effettuare l'Operazione, che la Carta presentata appartenga ad una delle categorie dallo stesso indicate.

Articolo 3 – Autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni

- L'Esercente tramite il POS invia i dati delle Carte alla Società che verifica le condizioni per autorizzare le Operazioni. A questo scopo il POS deve essere tenuto sempre acceso ed operativo a cura dell'Esercente. I dati delle Carte possono anche essere acquisiti dal POS tramite connessione a un dispositivo del Titolare su cui siano installate app per il pagamento con le Carte.
- Se il POS richiede all'Esercente di contattare telefonicamente la Società per l'autorizzazione, l'Esercente deve contattare il numero verde fornito dalla Società; se l'autorizzazione è concessa, l'Esercente deve digitare sul POS il codice ricevuto telefonicamente. In ogni caso il POS non deve essere lasciato nella disponibilità esclusiva del Titolare.
- L'Esercente, se il POS lo richiede, deve far firmare al Titolare la memoria di spesa o comunque deve consentire al medesimo la convalida dell'Operazione con le altre modalità previste dalla Carta (ad es. convalida tramite dati biometrici del Titolare); se il Titolare firma la memoria di spesa, controlla la corrispondenza con la firma apposta sulla Carta e quella tra il numero della Carta stampato sulla memoria e quello riportato sulla Carta stessa. In caso di dubbio o su richiesta della Società, l'Esercente deve confrontare tale firma con quella apposta su un documento di identificazione, annotandone gli estremi sulla memoria di spesa.
- L'Esercente, laddove previsto, consegna al Titolare copia della memoria di spesa, trattenendo l'originale se lo stesso è stampato dal POS. Se a conclusione di un'Operazione il POS non rilascia la memoria di spesa per cause tecniche, l'Esercente deve contattare la Società. In caso di POS della Società che non prevede la stampa dell'originale della memoria di spesa (es. POS Mobile), tale memoria è conservata in formato elettronico presso gli archivi informatici della Società.

Articolo 3bis – Operazioni con Carte Co-badged

- In caso di utilizzo di una Carta Co-badged, il Titolare e l'Esercente possono scegliere il Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione, utilizzando gli appositi tasti funzione presenti sul POS. In caso di utilizzo di un dispositivo elettronico associato a una Carta Co-badged, le modalità di scelta del Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione possono dipendere anche dalla configurazione della Carta Co-badged sul dispositivo elettronico del Titolare. Se il Titolare sceglie il Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione, l'Esercente deve attenersi a tale scelta.
- Se il POS è abilitato all'operatività Contactless solo su alcuni dei Circuiti di pagamento accettati dall'Esercente, in caso di utilizzo di una Carta Co-badged o di un dispositivo elettronico ad essa associato, il Titolare e l'Esercente possono comunque scegliere il Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione. A tal fine:
 - se il POS è abilitato all'operatività Contactless sul Circuito di pagamento scelto dal Titolare o dall'Esercente, l'Operazione può essere effettuata avvicinando la Carta Co-badged o il dispositivo elettronico ad essa associato al POS e seguendo le istruzioni riportate sul POS medesimo;

- se il POS non è abilitato all'operatività Contactless sul Circuito di pagamento scelto dal Titolare o dall'Esercente, l'Operazione deve essere effettuata inserendo la Carta Co-badged nel POS e seguendo le istruzioni riportate sul POS medesimo.

- Prima dell'avvio dell'Operazione, è possibile visualizzare sul POS il Circuito di pagamento su cui l'Operazione sarà effettuata; tuttavia, se l'Operazione è eseguita in modalità Contactless senza la preventiva selezione del Circuito di pagamento da utilizzare, tale Circuito può essere visualizzato sul POS solo se l'importo dell'Operazione è superiore a 25 euro e se il POS è abilitato a tale funzione. Dopo l'avvio dell'Operazione, è possibile visualizzare sul POS (se abilitato a tale funzione) e sullo scontrino eventualmente stampato dal medesimo il Circuito di pagamento su cui l'Operazione è effettuata.

Articolo 4 – Documentazione e prova delle Operazioni

- L'originale della memoria di spesa se stampato dal POS deve essere conservato dall'Esercente per almeno 18 mesi dalla data dell'Operazione e deve essere messo a disposizione della Società entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data della richiesta, che la Società può effettuare in qualsiasi modo. Analogo obbligo di conservazione e di messa a disposizione deve essere osservato:
 - per i documenti (scontrini, fatture, ricevute, ecc.) relativi all'acquisto a cui l'Operazione si riferisce, che la Società ha facoltà di richiedere al fine di verificare la regolarità delle Operazioni medesime;
 - per i documenti comprovanti l'avenuta ricezione della merce spedita al Titolare, nel caso previsto dal successivo art. 6 lett. d).
 - se la memoria di spesa ha formato elettronico e non è quindi stampata dal POS, è conservata dalla Società o da altra società da questa incaricata.
- La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società cui si collega il POS, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.
- Qualora i dati delle Operazioni non siano registrati dalle apparecchiature elettroniche della Società cui si collega il POS e nemmeno risulti possibile rilevarli direttamente dal POS, l'Esercente che chiedi il pagamento di Operazioni non registrate ha l'onere di consegnare alla Società gli originali delle memorie di spesa e gli altri documenti di cui al comma precedente. La Società riconosce all'Esercente i relativi importi, se al termine delle verifiche ritenute necessarie risultano spettanti. Analogamente si procede nel caso in cui l'Esercente chiedi il pagamento di Operazioni sostenendo che i dati registrati non sono corretti.

Articolo 5 - Rendicontazione delle Operazioni

- La Società mette a disposizione dell'Esercente sul sito Internet indicato nel Foglio Informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione. Tali informazioni restano disponibili per almeno trenta giorni. È onere dell'Esercente accedere a detto sito con regolarità, e comunque almeno una volta al mese, ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L'accesso al sito avviene previa registrazione.
- La Società, se richiesto dall'Esercente, fornisce mensilmente all'Esercente medesimo all'indirizzo indicato in contratto e al costo convenuto nel Documento di Sintesi un rendiconto scritto dove sono riepilogati gli accrediti e gli addebiti relativi alle Operazioni avvenute nel periodo di riferimento. Tale rendiconto è messo a disposizione dell'Esercente sul sito Internet di cui al precedente comma.
- La rendicontazione si intende approvata dall'Esercente se alla Società non perviene specifica contestazione scritta entro sessanta giorni dalla data di messa a disposizione della lista movimenti o di ricezione da parte dell'Esercente del rendiconto scritto; se l'Esercente è una microimpresa quest'ultimo termine è di 13 mesi.
- L'Esercente ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l'invio di ulteriori informazioni o più frequenti, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel documento di sintesi.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 6 - Obblighi dell'Esercente

1. Fermi restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli, l'Esercente deve:

- a) accettare in pagamento le Carte per la vendita di beni o servizi che costituiscono oggetto della propria attività, in qualunque periodo dell'anno e anche per importi di minima entità, istruendo adeguatamente il proprio personale affinché le Carte siano accettate prontamente e correttamente, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) accettare la restituzione, rinuncia o sostituzione di beni o servizi venduti ai Titolari, con gli stessi criteri adottati per la clientela pagante con altri strumenti; in tale ipotesi, è fatto divieto all'Esercente di regolare in denaro contante o equivalente l'operazione con i Titolari, dovendo invece procedere con le modalità indicate al successivo art. 7;
- c) esporre per tutta la durata del presente contratto, in modo evidente, all'esterno o all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dalla Società;
- d) nel caso in cui i beni acquistati dal Titolare debbano essere consegnati o spediti, concordare per iscritto con il Titolare i relativi termini e modalità e comunque effettuare la consegna o la spedizione con modalità atte a comprovare l'avvenuta ricezione dei beni da parte del Titolare nei termini con il medesimo concordati. I documenti comprovanti l'avvenuta ricezione dei beni spediti al Titolare devono essere conservati secondo quanto previsto nell'art. 4 comma 1;
- e) trattenere e annullare le Carte allo stesso esibite, qualora ciò sia richiesto espressamente dalla Società o sia segnalato dal POS, dandone immediata comunicazione alla Società e trasmettendo alla medesima le Carte ritirate e annullate;
- f) se il POS non è stato concesso in uso dalla Società, segnalare immediatamente la cessazione per qualsiasi causa della possibilità di utilizzare il POS;
- g) richiedere lo storno dell'importo dell'Operazione a valere sulla carta utilizzata per l'Operazione, qualora accolga la richiesta di restituzione della merce del titolare ovvero in caso di mancata utilizzazione, totale o parziale, del servizio. Non è ammessa infatti la restituzione dell'importo dell'Operazione al Titolare tramite denaro contante o equipollenti;
- h) adempiere a proprie spese a eventuali istruzioni comunicate dalla Società e alle richieste di verifiche e ispezioni e certificazioni da parte dei Circuiti di pagamento stessi; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all'Esercente mediante pubblicazione sul sito Internet indicato nel Foglio Informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società che l'Esercente è tenuto a consultare; l'esistenza di eventuali aggiornamenti successivi alla stipula di questo contratto è comunicata all'Esercente nell'ambito della rendicontazione delle Operazioni;
- i) trattare i dati dei Titolari nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e delle eventuali istruzioni comunicate dalla Società.
- j) adottare una infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti;
- k) cooperare con le attività di indagine della Società e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio;
- l) procedere, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, alla compilazione annuale del questionario reso disponibile da Nexi sui vari canali di contatto (portale, app) che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS per autocertificare lo stato di conformità dell'Esercente, salvo per le categorie esentate che sono esplicitamente indicate nel Documento di Sintesi;

m) nel caso in cui l'Esercente non si avvalga dell'assistenza di Nexi per la compilazione del questionario previsto dagli standard PCI-DSS, rendere disponibile alla Società, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, l'autocertificazione di conformità, nei modi ed entro i termini indicati nel Documento di Sintesi.

2. L'Esercente non deve:

- a) frazionare l'importo di un acquisto in più Operazioni;
- b) accettare Carte da persone diverse dal Titolare;
- c) corrispondere, salvo che sia diversamente pattuito con la Società, differenze o anticipi di denaro contante o equivalente. Tale divieto, in particolare, deve essere rispettato dall'Esercente anche nei casi in cui ritenga di accogliere l'eventuale richiesta del Titolare di restituzione o sostituzione - anche parziale - della merce o dei servizi acquistati con la Carta. In tali casi, l'Esercente è tenuto ad impartire alla Società una specifica disposizione irrevocabile di addebito nei propri confronti e di accredito in favore del Titolare come previsto dal successivo art. 7;
- d) applicare ai Titolari spese relative all'utilizzo delle Carte quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo); la Società può riaddebitare all'Esercente le spese dal medesimo applicate ai Titolari in violazione di quanto previsto in questa clausola.

Articolo 7 - Rapporti fra Esercente e Titolari

1. La Società è estranea alle eventuali controversie tra Esercente e Titolari riguardanti i beni o i servizi oggetto delle Operazioni.
2. Se l'Esercente ritiene di accogliere la richiesta del Titolare di restituzione, rinuncia o sostituzione - anche parziale - di beni o servizi deve impartire alla Società, tramite POS, un ordine di addebito irrevocabile sul proprio Conto e di accredito al Titolare dell'importo da rimborsare, entro i termini definiti dai Circuiti di pagamento. La Società può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di dare esecuzione all'ordine ricevuto.
3. La Società addebita sul Conto l'importo dei rimborsi riconosciuti dall'Esercente al Titolare.

Articolo 8 - Accredito degli incassi e addebito delle commissioni

1. Il pagamento delle Operazioni è accreditato sul Conto nel rispetto dei termini previsti nel presente contratto. L'accredito dei pagamenti può essere effettuato "al netto" o "al lordo" delle commissioni, secondo l'opzione indicata dall'Esercente nel contratto. In caso di pagamento al lordo delle commissioni previste nel Documento di Sintesi, queste ultime sono addebitate sul Conto con periodicità mensile.
2. Per il pagamento delle Operazioni fanno fede esclusivamente le date in cui la Società riceve sulle proprie apparecchiature elettroniche i dati relativi alle Operazioni medesime.
3. Per effetto dei pagamenti eseguiti, la Società è surrogata nei diritti, azioni ed eventuali garanzie dell'Esercente verso il Titolare.
4. L'addebito del canone per l'uso dei POS della Società è regolato dalla sezione 4. La Società può addebitare sul Conto eventuali oneri fiscali connessi al contratto ed eventuali sanzioni applicate dai Circuiti di pagamento per l'inosservanza di obblighi da parte dell'Esercente.
5. La Società può addebitare sul Conto l'importo di eventuali sanzioni applicate dai Circuiti di pagamento a seguito dell'inosservanza da parte dell'Esercente degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio all'art. 6, primo comma, lett. g e lett. h della presente sezione).
6. Se l'Esercente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la Società può comunque disporre gli addebiti su quest'ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.

Articolo 9 - Sospensione o riaddebito dei pagamenti

1. La Società può sospendere il pagamento di quanto dovuto all'Esercente, fino alla verifica, anche tramite l'emittente e il Circuito di pagamento utilizzato, l'effettiva e regolare esecuzione delle Operazioni. Per consentire tale verifica, l'Esercente deve permettere alla Società, su richiesta della

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- medesima, ogni controllo sulla relativa documentazione contabile e fiscale. La comunicazione di sospensione del pagamento può essere data all'Esercente in qualsiasi forma, anche verbale.
2. La Società può rifiutare il pagamento dell'Operazione o, se ha già effettuato tale pagamento, disporre il riaddebito sul Conto, salvo il dolo o la colpa grave della Società stessa, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme sull'accettazione delle Carte indicate nell'art. 2 comma 2 della presente sezione (ad esempio obbligo di non accettare le Carte in assenza di preventiva autorizzazione della Società);
 - b) violazione delle norme sull'esecuzione delle Operazioni indicate nell'art. 3 comma 1, 2 e 3 della presente sezione (ad esempio: corrispondenza tra codice di autorizzazione comunicato dalla Società e il codice digitato nel POS dall'Esercente; custodia del POS);
 - c) violazione degli obblighi indicati nell'art. 6, comma 1, lett. a), b), e d) della presente sezione;
 - d) omessa consegna alla Società, da parte dell'Esercente, degli originali delle memorie di spesa o degli scontrini fiscali o dei documenti comprovanti l'avvenuta ricezione della merce spedita al Titolare, entro il termine di 7 giorni indicato nell'art. 4 comma 1 della presente sezione;
 - e) qualora i dati delle Operazioni non siano stati registrati dalle apparecchiature elettroniche della Società cui si collegano i POS e nemmeno sia stato possibile rilevarli direttamente dal POS;
 - f) emissione, da parte dei Circuiti di pagamento, di provvedimenti di sicurezza a carico dell'Esercente;
 - g) Operazioni rivelatesi irregolari, fraudolente o contestate legittimamente dai Titolari, con conseguente obbligo di rimborso dell'Operazione al Titolare o al suo intermediario.

Articolo 10 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione di Operazioni

1. La Società è responsabile nei confronti dell'Esercente se è dimostrato che essa:
 - a) non ha trasmesso l'Operazione ricevuta al Circuito di pagamento o ha trasmesso un ordine inesatto oppure ha trasmesso tardivamente un ordine;
 - b) non ha accreditato l'importo dell'Operazione ricevuto anche con lieve ritardo; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Società ha ricevuto l'importo.
2. La Società:
 - nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), ove possibile, trasmette senza indugio l'ordine corretto e, in caso di trasmissione tardiva, riconosce all'Esercente una data valuta non successiva a quella che chi gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione;
 - nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. b), accredita l'importo dell'Operazione sul Conto, applicando una data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
 - in entrambi i casi rimborsa eventuali spese e interessi imputati all'Esercente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione.

Articolo 11 – Risoluzione e sospensione

1. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il presente contratto, previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi:
 - a) obblighi stabiliti negli artt. 3, comma 2 e 6 della sezione 1;

- b) obblighi stabiliti negli artt. 2, 3, 6 della presente sezione;
- c) obbligo di pagamento delle commissioni o, in generale, di quanto spettante alla Società.

Resta salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

2. La Società può considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., qualora si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) cessazione o cessione a qualsiasi titolo dell'attività da parte dell'Esercente;
 - b) sottoposizione dell'Esercente a procedure monitorie, esecutive, concorsuali o elevazione di protesti a suo carico;
 - c) revoca da parte dell'Esercente della autorizzazione di addebito in Conto;
 - d) cessazione del contratto di Conto;
 - e) inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo o individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica (quali l'infedele dichiarazione dei dati dell'Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione del contratto o il sospetto di utilizzi contrari alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
 - f) ripetuta accettazione in pagamento di Carte utilizzate fraudolentemente.
3. Nei casi previsti ai commi precedenti la Società può sospendere il Servizio Acquiring dandone comunicazione all'Esercente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono. La Società, inoltre, provvederà ad informare l'Esercente agli indirizzi/recapiti indicati nel contratto, o a quelli eventualmente comunicati in seguito dall'Esercente medesimo, in relazione a eventuali rischi di frode o altri abusi che dovesse riscontrare.
4. In caso di risoluzione, l'Esercente deve effettuare il pagamento di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti entro 30 (trenta) giorni, oltre alla restituzione di tutto il materiale fornitogli, rimuovere le vetrofanie relative al servizio e restituire l'eventuale POS fornito, al personale autorizzato.

Articolo 12 - Durata e recesso

1. La durata del contratto è a tempo indeterminato. L'Esercente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Società con preavviso di un mese. La Società può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercente con un preavviso di almeno due mesi. In caso di recesso dal Servizio Acquiring con riguardo ad un Circuito di pagamento, il Servizio Acquiring continua relativamente agli altri Circuiti di pagamento abilitati.
2. La cessazione del contratto relativo al Servizio Acquiring determina, automaticamente e con la stessa decorrenza, la cessazione dei contratti relativi ai Servizi indicati nelle successive sezioni, ove tali contratti siano in corso con l'Esercente.
3. In caso di cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'Esercente deve tempestivamente rendere alla Società materiale ed attrezzature, eliminare vetrofanie, nonché riconoscere alla Società quanto alla medesima dovuto. In tal caso la Società fornisce all'Esercente la rendicontazione finale comprensiva di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti; entro i 30 giorni successivi l'Esercente deve provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, degli importi risultanti dalla rendicontazione

SEZIONE 3 - SERVIZIO COMMERCEWEB: ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE PER LA VENDITA DI MERCI O SERVIZI CON MODALITÀ TELEMATICA (E-COMMERCE - 3D SECURE) MEDIANTE L'UTILIZZO DI POS VIRTUALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Servizio CommerceWeb consente all'Esercente di accettare le Carte abilitate ad Operazioni di commercio elettronico effettuate mediante connessione dei Titolari alla rete telematica internet nel rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dai Circuiti di pagamento (3D Secure).
2. Il Servizio CommerceWeb è accessorio al Servizio Acquiring ed è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle precedenti sezioni 1 e 2, limitatamente agli aspetti non regolati o non diversamente regolati nella presente sezione.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- Per le regole e i consigli sulla sicurezza dei dati dei Clienti e dei dati di Business, si rinvia al documento "Sicurezza dei dati" allegato al Contratto e disponibile anche sul sito internet www.nexi.it nella sezione Trasparenza.
- Il Servizio CommerceWeb è utilizzabile mediante POS virtuale predisposto dalla Società e da questa concesso in uso all'Esercente.

Articolo 2 - Esecuzione delle Operazioni

- Per l'effettuazione delle Operazioni il Titolare inserisce i dati relativi alla Carta nel POS virtuale per l'autorizzazione da parte della Società.
- L'Esercente può scegliere nel presente contratto tra:
 - la liquidazione automatica: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita;
 - la liquidazione manuale: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita previa conferma manuale dell'Esercente; la conferma deve essere data senza indugio secondo quanto previsto all'art. 3 comma 2 della presente sezione e comunque entro quattro giorni dall'autorizzazione tramite collegamento telematico al sito indicato dalla Società; è possibile dare conferma congiuntamente anche di più Operazioni (cd. conferma manuale a mezzo archivio elettronico); se la conferma è data dopo detto termine - sempreché ciò sia consentito dalle regole dei Circuiti di pagamento - l'Esercente assume la responsabilità dell'effettuazione dell'Operazione, consapevole che tale circostanza può dare diritto al Titolare a ricevere la restituzione dell'importo dell'Operazione stessa.
- Quando l'Operazione è eseguita, se il Titolare ha fornito sul POS virtuale un indirizzo di posta elettronica, viene inviata la memoria di spesa a tale indirizzo.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

- L'Esercente deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e la sicurezza del POS virtuale e dei propri sistemi informatici; deve segnalare alla Società, senza ritardo e con ogni mezzo, eventuali anomalie nel funzionamento del POS virtuale e qualsiasi accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici, nonché denunciare all'autorità competente la manomissione, anche solo sospetta, del POS virtuale o dei propri sistemi informatici, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Società, allegando una copia della denuncia fatta.
- L'Esercente non deve eseguire gli ordini ricevuti dai Titolari in modo parziale e incompleto senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi; nel caso di liquidazione manuale, deve procedere all'effettivo addebito della Carta soltanto nel momento in cui le merci ordinate dal Titolare siano consegnate o spedite ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, nei termini convenuti direttamente con il Titolare.
- L'Esercente si impegna ad adottare, previa comunicazione da parte della Società, soluzioni che permettano alla Società di eseguire l'autenticazione forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio.
- L'Esercente si impegna a separare chiaramente nel proprio sito i processi relativi ai pagamenti da quelli inerenti gli acquisti, onde rendere più agevole ai propri clienti identificare quando comunicano con la Società e non con l'Esercente.
- L'Esercente dichiara e garantisce che le immagini e la documentazione relativa a beni o servizi esposti sul proprio canale on line non violano alcun diritto d'autore, marchio o brevetto o altri diritti derivanti da leggi, contratti o dalla consuetudine
- L'Esercente assicura che nel proprio canale on line sono illustrate con chiarezza la descrizione dei beni e dei servizi offerti, le condizioni di vendita, le condizioni di consegna e rimborso, la politica in merito alla restituzione della merce (che deve essere espressamente accettata dal Titolare), la politica sulla privacy relativa ai dati personali, i termini relativi ai metodi di sicurezza delle Transazioni e-commerce adottati, nazionalità dell'Esercente, recapiti per l'assistenza, nonché ogni altra informazione richiesta dal Codice al Consumo nonché in generale ogni altra informa-

zione rilevate richiesta dalla legge o dalla regolamentazione di tempo in tempo vigente.

- Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti, con particolare richiamo di quelli stabiliti all'art. 6 della sezione 2. In particolare la Società può non accreditare o riaddebitare gli importi dei pagamenti relativi a vendite a distanza che, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo) o di altre disposizioni, siano stati in tutto o in parte restituiti al Titolare.
- L'Esercente deve conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data dell'Operazione E-Commerce, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Operazione: a) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, codice fiscale; b) importo, data e ora dell'Operazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell'autorizzazione; e) copia della conferma relativa all'Operazione E-Commerce inviata al Titolare riportante: descrizione della merce/servizio, importo, valuta, data e tipologia dell'Operazione (acquisto/ storno), codice della autorizzazione, numero e Circuito di appartenenza della Carta (o codice di pagamento); f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio.
- Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'Operazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l'Esercente dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente comma 8, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: a) nome e cognome; b) indirizzo completo di CAP; c) e-mail (per servizi on-line).
- Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.
- Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. k) della Sezione 2, nel caso in cui l'Esercente conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, lo stesso è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati.
- Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 10.4 della Sezione 1, nel caso in cui l'Esercente memorizzi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti (cd. Dati delle carte), lo stesso è tenuto ad implementare i requisiti richiesti dallo standard PCI-DSS, pubblicato sul Portale Nexi, per la propria categoria di appartenenza. In ogni caso l'Esercente dovrà attuare misure di sicurezza in linea con i seguenti requisiti, al fine di limitare il rischio di furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti attraverso i propri sistemi:
 - Prestare particolare attenzione all'adeguata separazione dei compiti e dei ruoli nei diversi ambienti della tecnologia dell'informazione (IT) (ad esempio ambienti di sviluppo, collaudo e produzione) e alla corretta applicazione del principio del "privilegio minimo" quale base per una sana gestione delle identità digitali e degli accessi;
 - Disporre di soluzioni di sicurezza adeguate per proteggere reti, siti web, sistemi, basi dati e canali di comunicazione contro attacchi o abusi, come, a titolo esemplificativo, software antivirus aggiornati, firewall, principi di sviluppo sicuro, meccanismi di cifratura etc.;
 - Disabilitare ogni funzionalità superflua all'interno dei sistemi informatici ed eliminare le vulnerabilità riscontrate attraverso specifiche attività di test;
 - Garantire l'adozione di meccanismi di cifratura, mascheramento o tokenizzazione per i dati sensibili relativi ai pagamenti che vengono trasmessi attraverso reti non-private o memorizzati all'interno di basi dati;

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- Avvalersi di processi idonei per monitorare, tenere traccia e limitare l'accesso a: i) dati sensibili relativi ai pagamenti e ii) risorse critiche, logiche e fisiche, quali reti, sistemi, basi dati, moduli di sicurezza etc. e creare, mantenere ed analizzare registri e procedimenti di tracciabilità dei dati;
- Assicurare che il principio di "data minimization" sia una componente essenziale delle funzionalità di base: la raccolta, la trasmissione, l'elaborazione, la memorizzazione e/o l'archiviazione e la visualizzazione dei dati sensibili relativi ai pagamenti dovrebbero essere mantenute ad un livello minimo;
- Sottoporre i servizi di pagamento via internet a test periodici al fine di garantire la loro sicurezza. Tutte le modifiche devono essere oggetto di un processo formale di gestione dei cambiamenti che garantisca che i cambiamenti stessi siano correttamente pianificati, sottoposti a test, documentati e autorizzati. Sulla base dei cambiamenti effettuati e delle minacce riscontrate, i test devono essere ripetuti regolarmente e comprendere scenari di attacco pertinenti e noti;
- Sottoporre a verifica interna periodica le misure di sicurezza e il funzionamento dei servizi di pagamento via internet per garantire la loro robustezza ed efficacia. La frequenza e l'oggetto di tali controlli devo-

no essere attinenti e proporzionali ai rischi per la sicurezza implicati. I controlli in questione devono essere svolti da soggetti terzi certificati e riconosciuti dal Council PCI;

- Mantenere regolamenti e documentazione specifica in merito alle regole di gestione dei dati sensibili relativi ai pagamenti.

Qualora l'Esercente esternalizzi funzioni relative al trattamento dei dati sensibili delle carte, il relativo contratto dovrà includere disposizioni che prevedano il rispetto di misure di sicurezza in linea con i requisiti sopra riportati.

13. In caso di richiesta, l'Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l'area profilata di Nexi Business o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta.
14. L'Esercente si impegna ad inserire sul proprio canale on-line il logo della Società, nonché eventuali link al Sito Internet della Società, secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dalla Società medesima.
15. L'Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio canale on-line un contatto di assistenza e-mail o telefonico.

SEZIONE 4 – SERVIZI TECNICI - USO DELLE APPARECCHIATURE POS DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Oggetto

1. La Società concede l'uso del POS per consentire all'Esercente di usufruire dei Servizi Acquiring e Commerceweb forniti dalla Società stessa. Il POS è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederlo a propria volta in uso.
2. L'uso del POS è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle precedenti sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'art. 4 della Sezione 1, pertanto la Società si riserva la facoltà di comunicare all'Esercente eventuali variazioni delle condizioni, anche economiche, dei Servizi Tecnici nonché eventuali evoluzioni degli stessi e del POS mediante comunicazione inviata ai sensi dell'art. 2 Sezione 1, nonché tramite contatto diretto di un operatore telefonico.

Articolo 2 - POS

1. I POS sono omologati agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento per i quali l'Esercente ha chiesto l'attivazione del Servizio Acquiring. L'aggiornamento dei POS in caso di modifica di tali standard è a carico della Società.
2. L'installazione e la manutenzione del POS fisico sono eseguite dalla Società, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. A tal fine, l'Esercente deve consentire, nell'orario di lavoro, l'accesso ai locali in cui è installato il POS fisico al personale addetto alla manutenzione e garantire la sicurezza dell'ambiente in cui l'incaricato deve effettuare il proprio intervento sulla base delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti (es. impianto di energia elettrica a norma). La Società garantisce che gli incaricati degli interventi di installazione e di manutenzione sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

1. L'Esercente deve:
 - a) custodire il POS nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società, restando responsabile di ogni eventuale danno che il POS fisico dovesse subire, anche per fatto di terzi;
 - b) avvertire la Società con tempestività in caso di rottura o cattivo funzionamento del POS fisico;
 - c) denunciare all'autorità competente il furto, lo smarrimento, la manomissione, anche solo sospetta, del POS fisico, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Società, allegando una copia della denuncia fatta;

- d) in caso di canone stagionale, richiedere alla Società il ritiro del POS fisico al termine della stagione di utilizzo e, in seguito, la nuova installazione del POS fisico all'inizio della stagione successiva;
- e) in caso di cessazione dal presente contratto per qualunque causa, procedere alla tempestiva restituzione/disinstallazione del POS;
- f) provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi le linee telefoniche, le apparecchiature e i programmi necessari per la comunicazione telematica con la Società mediante il POS virtuale. In particolare, l'Esercente deve provvedere a configurare il proprio sito internet per consentire l'installazione e l'utilizzo del POS virtuale. La Società non assume responsabilità circa la compatibilità tra l'hardware o il software utilizzato dall'Esercente e il POS virtuale;
- g) installare sul proprio sito internet l'applicazione informatica fornita dalla Società. Una volta effettuata l'installazione, l'Esercente ne dà comunicazione alla Società che provvede all'abilitazione del POS virtuale all'accettazione delle Carte, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato; finché non è avvenuta l'abilitazione, il POS virtuale non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni;
- h) chiedere alla Società l'installazione di versioni di POS virtuale aggiornate, che fossero nel tempo predisposte dalla Società. La Società assicura l'attività di manutenzione solo con riferimento all'ultima versione di POS virtuale da essa stessa predisposta;
- i) alla cessazione del Servizio CommerceWeb, cancellare proprie memorie il POS virtuale e, se fornito, a distruggere il supporto originale mediante il quale il POS virtuale è stato messo a sua disposizione.

2. L'Esercente non deve:

- a) concedere in uso a terzi il POS fisico;
- b) spostare o trasferire il POS fisico senza autorizzazione della Società;
- c) riprodurre, modificare o interfacciare il software contenuto nei POS fisico o usarlo per finalità diverse da quelle indicate dalla Società;
- d) modificare, trasferire, concedere in uso a terzi il POS virtuale né utilizzarlo per finalità diverse da quelle indicate dalla Società, senza specifica autorizzazione della Società stessa.

Articolo 4 - Addebito delle condizioni economiche

1. Il canone previsto nel presente contratto per l'uso del POS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'installazione. Il contratto può prevedere la riduzione dell'importo dovuto, al massimo sino al suo azzeramento, in funzione del numero di Operazioni effettuate nel periodo di riferimento indicato nelle "Condizioni Economiche Servizi Tecnici". In caso di canone stagionale, il calcolo viene effettuato sugli

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

effettivi mesi di disponibilità del POS presso l'Esercente. Il periodo compreso tra la data dell'installazione e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito.

2. I canoni sono addebitati sul Conto mensilmente o annualmente in via posticipata alla fine del mese di dicembre. In caso di estinzione del contratto, l'addebito è effettuato nel mese in cui si verifica l'estinzione per i mesi di effettivo utilizzo.
3. Se il contratto cessa di avere effetto entro 24 mesi dalla data di installazione del POS per recesso dell'Esercente o per risoluzione ai sensi dell'ar-

ticolo 11 della sezione 2, o se entro 24 mesi dalla data di installazione del POS l'Esercente ne chiede la disinstallazione, l'ultimo canone mensile dovuto è integrato per ogni POS interessato del costo di installazione POS fisico indicato nel presente contratto.

4. La condizione economica prevista nel presente contratto in caso di smarrimento o furto del POS è addebitata in Conto nel momento in cui tale evento si verifica.

SEZIONE 5 - SERVIZIO MYBANK

Articolo 1 - Definizioni

1. Nella presente sezione si intende per:

Acquirente	il soggetto che acquista beni o servizi sul Sito dell'Esercente e utilizza la Soluzione MyBank per effettuare il relativo pagamento in favore dell'Esercente.
Conto	il conto o i conti correnti indicati dall'Esercente per ciascun Sito, su cui deve essere accreditato l'importo delle Operazioni e su cui la Banca è autorizzata a eseguire gli accrediti e gli addebiti connessi al Servizio MyBank e al relativo contratto; il Conto deve essere aperto presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Gestore di MyBank	il soggetto che gestisce la Soluzione MyBank; attualmente PRETA S.A.S., con sede legale in 40 rue de Courcelles, F-75008 Parigi (Francia).
Operazione	operazione di pagamento con cui l'Acquirente utilizza la Soluzione MyBank.
POS	il POS virtuale della Società che consente lo scambio dei messaggi relativi alle Operazioni tra l'Esercente e la Banca.
Regole MyBank	le regole definite dal Gestore di MyBank per l'utilizzo della Soluzione MyBank; tali regole sono riportate nel presente contratto e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all'Esercente mediante pubblicazione sul sito internet indicato nel foglio informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società, che l'Esercente è tenuto a consultare; eventuali aggiornamenti delle istruzioni sono segnalate all'Esercente nell'ambito della rendicontazione delle Operazioni alla prima occasione utile.
SEPA	(Single Euro Payments Area o Area Unica dei Pagamenti in Euro) area in cui è possibile effettuare e ricevere pagamenti in euro, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dall'ubicazione del pagatore e del beneficiario all'interno della area.
Servizio MyBank	servizio attivabile sul POS che consente all'Esercente di mettere a disposizione dell'Acquirente la Soluzione MyBank per effettuare le Operazioni relative ad acquisti effettuati sul Sito
Sito	il sito internet dell'Esercente su cui l'Acquirente può acquistare beni o servizi effettuando il pagamento tramite la Soluzione MyBank; ai fini di questo contratto il Sito è equiparato ad un Punto Vendita.
Soluzione MyBank	la soluzione caratterizzata dal logo MyBank, che consente all'Esercente di accettare pagamenti effettuati dall'Acquirente tramite strumenti di pagamento SEPA.

2. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione hanno il significato loro attribuito nelle Definizioni all'inizio di questo documento.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il Servizio MyBank consente all'Esercente di mettere a disposizione degli Acquirenti la Soluzione MyBank per eseguire Operazioni in favore dell'Esercente stesso secondo quanto previsto nelle Regole MyBank.
2. Il Servizio MyBank attualmente consente l'utilizzo della Soluzione MyBank solo per eseguire Operazioni consistenti in bonifici SEPA (SEPA credit transfer - SCT). La Società si riserva di estendere l'utilizzo della Soluzione MyBank a ulteriori tipologie di Operazioni, dandone comunicazione all'Esercente.
3. Il Servizio MyBank è autonomo e distinto dal Servizio di accettazione pagamenti tramite Carte di cui alla sezione 2 e dai Servizi a questo accessori.
4. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, il Servizio MyBank è regolato dalle norme della presente sezione, nonché da quelle delle precedenti sezione 1, sezione 2 (fatta eccezione per l'art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 commi 3, art. 5 comma 1 e 2, art. 6 comma 1 lett. a, e, f, art. 6 comma 2 lett. b e c, art. 7 commi 2 e 3, art. 8, art. 9, art. 10, 11 e 12) e sezione 3 (fatta eccezione per l'art. 1, art. 2 e art. 3, comma 2) in quanto applicabili. Nelle predette norme applicabili al Servizio MyBank i riferimenti al "Servizio Acquiring", "Carte", "Circuiti di pagamento" e "Titolari" si intendono fatti rispettivamente a: "Servizio MyBank", "Soluzione MyBank", "Gestore di MyBank" e "Acquirenti"; in caso di contrasto, prevalgono le norme della presente sezione.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

1. Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli, l'Esercente deve:
 - a) consentire agli Acquirenti di utilizzare la Soluzione MyBank per effettuare il pagamento di beni o servizi acquistati sul proprio Sito, in qualunque periodo dell'anno e anche per importi di minima entità;
 - b) utilizzare la Soluzione MyBank unicamente tramite la Società; l'Esercente si impegna pertanto a non sottoscrivere contratti relativi all'utilizzo della Soluzione MyBank in qualità di venditore con altri intermediari per l'intera durata del presente contratto;
 - c) utilizzare esclusivamente il POS virtuale della Società per lo scambio dei messaggi relativi alle Operazioni;
 - d) rispettare le Regole MyBank e, in particolare, i requisiti di sicurezza e i livelli di servizio relativi al proprio Sito e all'uso della Soluzione MyBank previsti nelle Regole MyBank;
 - e) aggiornare prontamente il proprio Sito in caso di modifica della Soluzione MyBank e delle Regole MyBank;
 - f) rispettare la normativa (nazionale e comunitaria) applicabile alla propria attività (es. quella in materia di commercio elettronico, di comunicazioni elettroniche o telematiche, di tutela dei dati personali, di tutela dei consumatori);
 - g) assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti e trattati utilizzando la Soluzione MyBank;

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- h) mantenere riservato il contenuto della documentazione e delle informazioni relative al Servizio MyBank (incluse le Regole MyBank) e non portarlo, neppure parzialmente, a conoscenza di terzi;
 - i) informare prontamente la Società di ogni tentativo di truffa effettuato tramite la Soluzione MyBank di cui dovesse venire a conoscenza.
2. L'Esercente non deve:
 - a) evadere gli ordini ricevuti dagli Acquirenti in modo parziale e incompleto senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso degli Acquirenti stessi;
 - b) applicare spese a carico degli Acquirenti spese relative all'utilizzo della Soluzione MyBank quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo); la Banca può riaddebitare all'Esercente le spese dal medesimo applicate agli Acquirenti in violazione di quanto previsto in questa clausola.
 3. Nel caso di cui al precedente comma 2 lett. a) o qualora ritenga di accogliere la richiesta dell'Acquirente di restituzione, rinuncia o sostituzione - anche parziale - di beni o servizi, l'Esercente deve impartire alla Banca un ordine di addebito irrevocabile del Conto e di accredito del conto dell'Acquirente per l'importo da rimborsare secondo quanto previsto nelle Regole MyBank. La Banca può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di eseguire detto ordine.

Articolo 4 - Autorizzazione delle Operazioni

1. Per ogni Operazione l'Esercente inoltra alla Società, tramite il POS, una richiesta di autorizzazione a condizione che:
 - a) l'Operazione si riferisca all'acquisto di beni o di servizi oggetto dell'attività dell'Esercente;
 - b) la richiesta di autorizzazione abbia il contenuto e soddisfi i requisiti tecnici previsti nelle Regole MyBank;
2. La Società trasmette all'intermediario dell'Acquirente la richiesta di autorizzazione ricevuta dall'Esercente.
3. L'intermediario dell'Acquirente verifica la richiesta e, se l'operazione è autorizzata, invia alla Società la conferma di autorizzazione; la Società comunica all'Esercente, tramite il POS, la conferma ricevuta dall'intermediario dell'Acquirente.
4. L'Operazione è eseguita dall'Acquirente tramite il servizio di internet banking messo a disposizione dell'Acquirente stesso dal proprio intermediario.
5. Con la conferma di autorizzazione l'intermediario dell'Acquirente attesta che:
 - a) il conto di pagamento utilizzato dall'Acquirente esiste;
 - b) l'Acquirente è in possesso delle credenziali necessarie per accedere a detto conto di pagamento;
 - c) l'intermediario dell'Acquirente supporta lo strumento di pagamento utilizzato per l'Operazione;
 - d) l'intermediario dell'Acquirente ha ricevuto un ordine di pagamento dall'Acquirente in favore dell'Esercente, e che tale ordine è irrevocabile ai sensi dell'art. 80 della Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 (relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno);
 - e) di avere accettato l'ordine di pagamento e di essersi impegnato nei confronti dell'Acquirente a darvi esecuzione, fatto salvo il caso in cui ciò sia proibito dalla normativa nazionale o comunitaria.
6. Se l'Operazione non è autorizzata, l'intermediario dell'Acquirente comunica alla Società il rifiuto dell'autorizzazione; la Società comunica all'Esercente, tramite il POS, il rifiuto dell'autorizzazione ricevuto dall'intermediario dell'Acquirente.

Articolo 5 - Rendicontazione

1. La Società mette a disposizione dell'Esercente sul sito Internet indicato nel foglio informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro autorizzazione. Tali informazioni restano disponibili per almeno trenta giorni. È onere dell'Esercente accedere a detto sito

con regolarità ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L'accesso al sito avviene previa registrazione.

Articolo 6 - Esecuzione delle Operazioni. Riaddebito delle Operazioni. Addebito delle condizioni economiche

1. L'importo dell'Operazione autorizzata dall'Acquirente è accreditato sul Conto previa ricezione dei relativi fondi.
2. L'importo delle Operazioni può non essere accreditato sul Conto, se già accreditato, essere riaddebitato sul Conto, in caso di Operazioni per cui vi sia la prova o il fondato sospetto che siano irregolari o fraudolente, o che comunque siano state contestate legittimamente dall'Acquirente, con conseguente obbligo di rimborso dell'Operazione all'Acquirente o al suo intermediario.
3. L'importo delle condizioni economiche del servizio MyBank è addebitato sul Conto mensilmente. Se l'Esercente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la Società può comunque disporre gli addebiti su quest'ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.

Articolo 7 - Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni

1. La Società è responsabile nei confronti dell'Esercente se è dimostrato che essa:
 - a) non ha trasmesso all'intermediario dell'Acquirente la richiesta di autorizzazione o ha trasmesso una richiesta di autorizzazione inesatta;
 - b) non ha comunicato all'Esercente la conferma o il rifiuto di autorizzazione o ha comunicato una conferma o un rifiuto di autorizzazione inesatti;
 - c) ha causato un ritardo nell'accredito dell'Operazione sul Conto dell'Esercente.
2. La Società:
 - a) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), ove possibile, trasmette senza indugio la richiesta di autorizzazione corretta;
 - b) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. b), ove possibile, comunica senza indugio la conferma o il rifiuto di autorizzazione corretti;
 - c) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), b) o c) rimborsa eventuali spese e interessi imputati all'Esercente per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.

Articolo 8 - Rapporti con il Gestore di MyBank

1. L'Esercente non ha alcun diritto nei confronti del Gestore di MyBank in relazione alla Soluzione MyBank; in particolare, il Gestore di MyBank non ha responsabilità in relazione all'uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercente.

Articolo 9 - Durata, recesso e risoluzione

1. La durata del contratto relativo al Servizio MyBank è a tempo indeterminato. L'Esercente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Società con preavviso di un mese. La Società può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercente con un preavviso di almeno due mesi.
2. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra. Ai fini del presente articolo, per giustificato motivo si intende anche:
 - a) la sospensione, l'esclusione o il recesso della Società dalla Soluzione MyBank;
 - b) una richiesta in tal senso formulata dal Gestore di MyBank a seguito di:
 - uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercente in modo tale da pregiudicarne il funzionamento;
 - emissione di un provvedimento da parte di autorità italiane o straniere che disponga la cessazione dell'uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercente;

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- cessazione per qualsivoglia motivo della licenza del logo MyBank di cui al successivo art. 10.
- 3. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio MyBank, previa comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione, da parte dell'Esercente, delle Regole MyBank o di quanto previsto al precedente art. 3.
- 4. Nei casi previsti ai precedenti commi 2 e 3 la Società può sospendere il Servizio MyBank, dandone comunicazione all'Esercente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.
- 5. In caso di cessazione del presente contratto per qualsiasi causa, l'Esercente deve:
 - a) eliminare prontamente il logo MyBank dal proprio Sito;
 - b) restituire tempestivamente materiali e attrezzature;
 - c) riconoscere alla Società quanto alla medesima dovuto.
- 6. Resta salvo quanto previsto all'art. 12 della sezione 2, in quanto applicabile.
- 7. Resta altresì salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
- 8. La cessazione del contratto relativo al Servizio MyBank non determina l'automatica cessazione dei contratti relativi ai Servizi indicati nelle altre sezioni. Analogamente, la cessazione di tali contratti non determina l'automatica cessazione del contratto relativo al Servizio MyBank.

Articolo 10 - Licenza d'uso del logo MyBank

1. All'Esercente è concessa una licenza d'uso del logo MyBank non esclusiva, non trasferibile e revocabile.
 2. L'Esercente deve utilizzare il logo MyBank nel rispetto di quanto previsto nelle Regole MyBank, senza poter modificare il logo MyBank.
 3. Il logo MyBank è registrato al n° 002459487-0001 del registro dei disegni e modelli comunitari registrati, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, Alicante (Spagna). Il logo MyBank e la documentazione ad esso relativa sono di proprietà del Gestore di MyBank;
 4. La licenza non comporta la concessione o il trasferimento di alcun diritto sul logo MyBank diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nel presente articolo e nelle Regole MyBank. L'Esercente deve pertanto astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa pregiudicare i diritti del Gestore di MyBank sul logo MyBank.
5. Il logo MyBank e le informazioni ad esso relative vengono forniti all'Esercente nello stato in cui si trovano. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto o nelle Regole MyBank, la Società e il Gestore di MyBank non rilasciano alcuna garanzia né assumono alcuna responsabilità, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, relativamente al logo MyBank, alle informazioni ad esso relative e all'uso che l'Esercente fa o intende fare degli stessi.
 6. La licenza è a tempo indeterminato. La Società può revocare la licenza in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercente da darsi con un preavviso di 2 mesi. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Società può revocare la licenza senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'Esercente. Ai fini del presente comma, per giustificato motivo si intende, ad esempio, uno qualsiasi dei seguenti eventi:
 - a) uso del logo MyBank da parte dell'Esercente in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto o nelle Regole MyBank;
 - b) violazione da parte dell'Esercente della normativa (nazionale e comunitaria) applicabile alla propria attività (es. quella in materia di commercio elettronico, di comunicazioni elettroniche o telematiche, di tutela dei dati personali, di tutela dei consumatori);
 - c) richiesta del Gestore di MyBank di revocare la licenza per una qualsiasi delle seguenti ragioni:
 - i) utilizzo del logo MyBank da parte dell'Esercente in modo tale da poter pregiudicare, a giudizio del Gestore di MyBank, la reputazione o il funzionamento della Soluzione MyBank;
 - ii) violazione dei diritti del Gestore di MyBank sul logo MyBank.
 7. La licenza verrà automaticamente a cessare al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) sospensione, esclusione o recesso della Società dalla Soluzione MyBank;
 - b) cessazione per qualsivoglia motivo del contratto relativo al Servizio MyBank.
 8. La licenza non può essere ceduta dall'Esercente senza il preventivo consenso scritto della Società.
 9. La licenza è regolata dalla legge Italiana.
 10. Per ogni eventuale controversia riguardante la licenza, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Società.

SEZIONE 6 - SERVIZIO BANCOMAT PAY®

Articolo 1 - Definizioni

1. Nelle norme che seguono con queste definizioni si intende:

API	(Application Programming Interface) interfaccia software che la Società mette a disposizione dell'Esercente all'indirizzo internet indicato nella Guida al servizio, per consentire all'Esercente che utilizza un'Applicazione propria o di terzi di scambiare con la Società dati relativi alle Operazioni e più in generale al Servizio. L'API è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso	Credenziali:	vizio; il Conto deve essere aperto presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo credenziali informatiche che consentono l'autenticazione dell'Esercente quando utilizza il Servizio; caratteristiche e modalità di utilizzo delle Credenziali sono indicate nella Guida al servizio; la tipologia delle Credenziali può variare a seconda dell'Applicazione utilizzata dall'Esercente
Applicazione:	l'applicazione informatica (es. un'app) utilizzata dal Titolare o dall'Esercente per l'uso del Servizio. L'Esercente può utilizzare l'Applicazione della Società oppure, con il consenso della Società, un'Applicazione di proprietà dell'Esercente stesso o di terzi. L'Applicazione può essere integrata nel POS (fisico o virtuale)	Esercente	l'esercente che sottoscrive il presente contratto con la Società
Carta:	carta dematerializzata abilitata al Servizio	Gruppo Intesa Sanpaolo	il gruppo bancario Intesa Sanpaolo
Conto:	il conto o i conti di pagamento indicati dall'Esercente per ciascun Punto Vendita, su cui sono accreditato l'importo delle Operazioni e su cui sono eseguiti gli altri accrediti e addebiti connessi al Servizio;	Guida al servizio:	il documento dove sono indicati i requisiti e le modalità di utilizzo del Servizio (es. requisiti tecnici del Terminale dell'Esercente, modalità di installazione e utilizzo dell'Applicazione della Società, modalità di configurazione dell'Applicazione dell'Esercente o di terzi, modalità di esecuzione delle Operazioni, funzioni disponibili, limiti operativi, ecc.); la Guida al servizio è disponibile sul sito internet della Società e presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo
		Operazione:	l'operazione di pagamento effettuata tramite il Servizio

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

POS virtuale	applicazione informatica che consente all'Esercente di ottenere il pagamento dell'importo delle Operazioni
Pre-autorizzazione:	operazione effettuata tramite il Servizio, che consente all'Esercente di verificare e bloccare un importo predeterminato a valere sulla disponibilità della Carta o del conto di pagamento a cui la Carta è collegata
Punto Vendita:	ciascun esercizio commerciale (incluso l'eventuale sito internet o applicazione di commercio elettronico) dell'Esercente dove può essere utilizzato il Servizio
Servizio:	il servizio BANCOMAT Pay® avente le caratteristiche indicate nelle presenti norme; il Servizio è di titolarità di BANCOMAT S.p.A., Via delle Botteghe Oscure n° 4, 00186 Roma ed è erogato dalla Società in forza di un apposito accordo con BANCOMAT S.p.A.
Terminale:	il terminale di comunicazione mobile (es. smartphone, tablet) o la diversa apparecchiatura elettronica (es. terminale di cassa) in possesso, a seconda del caso, dell'Esercente o del Titolare
Società	Nexi Payments S.p.A. che stipula questo contratto con l'Esercente
Titolare	il soggetto intestatario della Carta.

Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso.

- L'Applicazione è omologata agli standard tecnici e di sicurezza previsti da BANCOMAT S.p.A.; l'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali standard è a carico della Società.
- L'Esercente provvede a configurare il proprio Terminale o il POS (se utilizza il Servizio tramite POS proprio o di terzi) per consentire l'installazione, la configurazione e l'utilizzo dell'Applicazione. La Società non assume responsabilità circa la compatibilità tra l'hardware o il software utilizzato dall'Esercente e l'Applicazione.
- La Società mette a disposizione dell'Esercente, con le modalità indicate nella Guida al servizio, l'Applicazione e i relativi aggiornamenti.
- Una volta completate l'installazione e la configurazione dell'Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
- La Società assicura l'attività di manutenzione solo con riferimento all'ultima versione dell'Applicazione.
- Alla cessazione del Servizio, l'Esercente è obbligato a cancellare dal proprio Terminale o dal POS (se utilizza il Servizio tramite POS proprio o di terzi) l'Applicazione e, se fornito, a distruggere il supporto originale mediante il quale l'Applicazione è stata messa a sua disposizione.
- L'Applicazione non può essere modificata, trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercente né utilizzata per finalità diverse da quelle indicate dalla Società, senza specifica autorizzazione della Società stessa.

Articolo 2 - Oggetto

- Il Servizio consente all'Esercente di ottenere dalla Società il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni effettuate con il Servizio nel rispetto delle regole tempo per tempo definite da BANCOMAT S.p.A., delle modalità indicate nel contratto e delle istruzioni operative fornite dalla Società (es. nella Guida al servizio o tramite l'Applicazione).
- Il Servizio è regolato dalle presenti norme, da quelle del Servizio Acquiring (incluse le norme comuni) e dalle norme del Servizio CommerceWeb nel caso di Applicazione integrata nel POS virtuale della Società; inoltre, nel caso di Applicazione integrata nel POS fisico della Società o integrata nel POS fisico o virtuale dell'Esercente o di terzi (previa autorizzazione della Società), il Servizio è regolato anche dalle norme relative a tali POS dell'Esercente in quanto applicabili. In caso di contrasto prevalgono le norme del Servizio qui riportate.

Articolo 3 - Condizioni per l'utilizzo del Servizio

- Per utilizzare il Servizio l'Esercente deve:
 - essere in possesso di un Terminale o di un POS compatibile con il Servizio; i requisiti minimi (hardware e software) del Terminale dell'Esercente o del POS sono indicati nella Guida al servizio;
 - installare e configurare l'Applicazione sul proprio Terminale o sul POS secondo le modalità indicate nella Guida al servizio; se il POS è della Società, l'installazione e la configurazione dell'Applicazione sono effettuate dalla Società, che a tal fine può avvalersi di un proprio incaricato;
 - provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi e a mantenere sempre in condizioni di funzionamento ottimali le linee telefoniche e telematiche, le apparecchiature e i programmi necessari per la comunicazione con la Società.
- Per utilizzare il Servizio il Titolare deve:
 - essere Titolare di una Carta abilitata al Servizio;
 - essere in possesso di un Terminale compatibile con il Servizio ed aver installato e configurato sullo stesso l'Applicazione messa a sua disposizione dal proprio intermediario.

Articolo 4 - Utilizzo del Servizio con l'Applicazione della Società

- Il Servizio può essere utilizzato mediante l'Applicazione della Società e da questa concessa in uso all'Esercente. L'Applicazione è di proprietà della

Articolo 5 - Utilizzo del Servizio con una Applicazione di proprietà dell'Esercente stesso o di terzi

- Con il consenso della Società, l'Esercente può utilizzare il Servizio con una Applicazione diversa da quella della Società.
- L'Applicazione può essere di proprietà dell'Esercente o di altro soggetto: in questo secondo caso l'Esercente deve indicare alla Società le generalità del soggetto proprietario dell'Applicazione.
- L'Applicazione deve essere conforme ai requisiti tecnici indicati nella Guida al servizio e omologata agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti da BANCOMAT S.p.A. L'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali requisiti e standard è a carico dell'Esercente.
- Una volta completate l'installazione e la configurazione dell'Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
- L'Applicazione non può essere trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercente, né utilizzata per finalità diverse dall'uso del Servizio senza specifica autorizzazione della Società.

Articolo 6 - Credenziali

- Le Credenziali consentono l'autenticazione dell'Esercente ai fini dell'utilizzo del Servizio. L'Esercente riconosce come a sé riferibili tutte le attività compiute utilizzando le Credenziali; la prova della riferibilità all'Esercente dell'utilizzo delle Credenziali è data dal corretto utilizzo delle medesime secondo le modalità previste nella Guida al servizio.
- La Società non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha utilizzato le Credenziali.

Articolo 7 - Obblighi di custodia, efficienza e sicurezza

- L'Esercente deve:
 - mantenere segrete le Credenziali, che sono strettamente personali;
 - custodire le Credenziali e il Terminale con la massima diligenza;
 - adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento dell'Applicazione e del Terminale.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- L'Esercente deve comunicare alla Società, senza ritardo e con le modalità indicate nella Guida al servizio:
 - eventuali anomalie nel funzionamento dell'Applicazione;
 - lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle Credenziali, del Terminale o dell'Applicazione.
- Nei casi di cui al precedente comma 2 lett. b), la Società blocca il Servizio non appena ricevuta la comunicazione. L'Esercente può riattivare il Servizio seguendo le istruzioni riportate nella Guida al servizio.

Articolo 8 - Prova delle Operazioni

- La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società a cui si collega l'Applicazione, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.

Articolo 9 - Esecuzione delle Operazioni

- Le Operazioni possono essere eseguite con una delle seguenti modalità:
 - il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, identifica l'Esercente, inserisce i dati dell'Operazione (se richiesto dall'Applicazione) e autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercente può essere identificato dal Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida al servizio, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.; oppure
 - l'Esercente, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale o sul POS identifica il Titolare, inserisce i dati dell'Operazione e li comunica al Titolare. Il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercente può identificare il Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida al servizio, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.
- Se il Titolare autorizza l'Operazione, l'Esercente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi dell'Operazione. Se l'Applicazione lo richiede, l'Esercente deve confermare l'Operazione sempre tramite la medesima Applicazione, altrimenti l'Operazione si considera rifiutata dall'Esercente e la Società ne dà comunicazione all'intermediario del Titolare.
- Prima di procedere all'esecuzione dell'Operazione, l'Esercente può chiedere una Pre-autorizzazione nei casi e con le modalità indicate nella Guida al servizio. Il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. Se il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione, l'Esercente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi della Pre-autorizzazione, il relativo periodo di validità e l'avvertenza che non si tratta di un'Operazione.
- Se l'Esercente intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione per cui ha richiesto la Pre-autorizzazione, ne dà conferma alla Società tramite l'Applicazione comunicando i dati dell'Operazione. Se l'Esercente non intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione, deve chiedere senza indugio alla Società l'annullamento della Pre-autorizzazione tramite l'Applicazione, al fine di rendere nuovamente disponibile l'importo bloccato sulla Carta o sul conto di pagamento collegato alla Carta a seguito della Pre-autorizzazione. L'Esercente deve effettuare queste attività anche in base a quanto convenuto direttamente con il Titolare in conformità alla normativa applicabile; resta fermo quanto previsto all'art. 12 comma 4 delle presenti norme.

Articolo 10 - Trasmissione dei dati delle Operazioni

- La trasmissione dei dati delle Operazioni avviene tramite l'Applicazione installata sul Terminale o sul POS dell'Esercente.

Articolo 11 - Obblighi dell'Esercente

- Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli delle presenti norme, delle norme del Servizio Acquiring e - nel caso di Applicazione

integrata nel POS virtuale – delle norme del servizio CommerceWeb, l'Esercente:

- non può modificare l'Applicazione della Società, salvo diverso accordo con quest'ultima;
 - non può interfacciare l'Applicazione con altro software dell'Esercente o di terzi, fatto salvo quanto previsto nella Guida al servizio o diverso accordo con la Società.
- L'Esercente non deve evadere in modo parziale e incompleto gli ordini ricevuti dai Titolari senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi.

Articolo 12 - Accredito delle Operazioni e addebito delle condizioni economiche

- La Società accredita sul Conto l'importo delle Operazioni con un unico movimento cumulativo il giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì, festività escluse) successivo al giorno delle Operazioni. L'accredito delle Operazioni può essere effettuato cumulativo per partita IVA o per Punto Vendita, in base alla scelta fatta dall'Esercente in questo contratto.
- L'Esercente autorizza la Società ad addebitare le commissioni del Servizio sul Conto. Se non è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte, l'addebito delle commissioni avviene con un unico movimento cumulativo mensile. Se è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte, l'addebito delle commissioni avviene:
 - con un unico movimento cumulativo giornaliero, se l'Esercente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l'opzione "al netto" delle commissioni;
 - con un unico movimento cumulativo mensile, se l'Esercente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l'opzione "al lordo" delle commissioni.
- Il canone del Servizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'abilitazione al Servizio. Il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito. L'Esercente autorizza la Società ad addebitare i canoni sul Conto in via posticipata alla fine del mese. In caso di estinzione del contratto del Servizio, il canone dell'ultimo mese è dovuto in misura proporzionale ai giorni in cui il Servizio è stato attivo anche se non utilizzato dall'Esercente.
- L'Esercente autorizza la Società ad addebitare sul Conto l'importo di eventuali sanzioni applicate da BANCOMAT S.p.A. a seguito dell'inosservanza da parte dell'Esercente degli obblighi previsti a suo carico in questo contratto.

Articolo 13 - Rimborso delle Operazioni

- Fermo restando quanto previsto all'articolo delle norme del servizio di accettazione pagamenti tramite carte che disciplina i rapporti fra Esercente e Titolari, qualora intenda rimborsare al Titolare l'importo dell'Operazione o parte di esso, l'Esercente deve impartire alla Società un ordine di rimborso tramite l'Applicazione.

Articolo 14 - Responsabilità della Società

- Fermo restando quanto previsto nelle norme comuni ai servizi, la Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti dell'Applicazione o dell'API, o da eventuali interruzioni del Servizio dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi - anche del proprio personale - disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell'Esercente o di terzi.

Articolo 15 - Modifica della Guida al servizio

- La Guida al servizio può essere modificata o integrata dalla Società per esigenze di carattere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliorare l'efficienza o la sicurezza del Servizio.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- La Società comunica le modifiche della Guida al servizio all'Esercente tramite l'Applicazione della Società oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica).
- La versione aggiornata della Guida al servizio è disponibile sul sito internet della Banca e/o della Società e presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Articolo 16 - Risoluzione

- Fermo restando quanto previsto dalle norme del Servizio Acquiring che disciplinano la risoluzione, la Società può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, in caso di violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 4 comma 8, nell'art. 5 commi 3 e 5, negli artt. 7, 11 e 13 delle presenti norme.
- Nei casi previsti al precedente comma 1 la Società può sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione della Società, oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.

Articolo 17 – Durata e recesso

- La durata del contratto relativo al Servizio è a tempo indeterminato. L'Esercente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Società con preavviso di un mese. La Società può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercente con un preavviso di almeno due mesi. Nel caso in cui sussista un giustificato

motivo, la Società e l'Esercente possono recedere dal contratto senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte.

- La cessazione del contratto relativo al Servizio non determina l'automatica cessazione del contratto relativo ai servizi di accettazione pagamenti tramite carte, ove tali servizi siano stati attivati dall'Esercente.
- La cessazione del contratto relativo ai servizi di accettazione pagamenti tramite carte, ove tali servizi siano stati attivati dall'Esercente, non determina l'automatica cessazione del contratto relativo al Servizio. Tuttavia, nel caso in cui l'Applicazione sia integrata nel POS, la cessazione del contratto relativo al servizio CommerceWeb o all'utilizzo del POS determina l'automatica cessazione dell'erogazione del Servizio tramite l'Applicazione integrata nel POS.

Articolo 18 - Comunicazione dei dati identificativi dell'Esercente

- Per consentire l'attivazione e la prestazione del Servizio, l'Esercente autorizza:
 - la Società a comunicare i dati identificativi dell'Esercente a BANCO-MAT S.p.A.;
 - BANCOMAT S.p.A. a includere i dati identificativi dell'Esercente nella lista degli esercenti aderenti al Servizio. Tale lista è tenuta da BANCO-MAT S.p.A. ed è messa a disposizione degli intermediari aderenti al Servizio e dei loro clienti aderenti anch'essi al Servizio.
- Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Guida al servizio.

SEZIONE 7 - SERVIZIO INFOVENDITE

articolo 1 – Definizioni

1. Nelle norme che seguono con queste definizioni si intende:	
Carta	la carta di pagamento accettata dai Circuiti di pagamento MasterCard e Maestro per effettuare Operazioni.
Circuito di pagamento	ente che definisce le regole di pagamento/accettazione per le Carte emesse con il proprio marchio
Contratto Acquiring	il contratto relativo al servizio di accettazione pagamenti tramite Carte stipulato dall'Esercente con la Società.
Credenziali	le credenziali informatiche che consentono all'Esercente l'autenticazione e l'accesso alla Piattaforma per usufruire del Servizio InfoVendite; le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle credenziali sono indicate nella Guida al Servizio InfoVendite.
Esercente	l'esercente che sottoscrive il presente contratto con la Società
Guida al Servizio InfoVendite	il documento che indica le modalità tecniche di accesso e di utilizzo della Piattaforma, la tipologia di dati e informazioni disponibili sulla Piattaforma e le ulteriori funzionalità del Servizio InfoVendite; la versione aggiornata della Guida al Servizio InfoVendite è disponibile nella parte riservata del sito www.info-vendite.com e in filiale.
Operazioni	le operazioni di pagamento effettuate in Italia con la Carta; sono esclusi i versamenti.
Piattaforma	la parte riservata del sito www.info-vendite.com accessibile tramite le Credenziali per l'utilizzo del Servizio InfoVendite.
Punto Vendita	l'esercizio commerciale dell'Esercente collegato al Servizio InfoVendite.
Report	i prospetti riepilogativi in forma testuale e grafica di dati e informazioni derivanti dall'analisi delle Operazioni; sono disponibili sulla Piattaforma.

Servizio InfoVendite	il servizio erogato dalla Società disciplinato nella presente sezione.
Società	Nexi Payments S.p.A. che stipula questo contratto con l'Esercente.

Articolo 2 – Oggetto e condizioni del Servizio InfoVendite

- Il Servizio InfoVendite consente all'Esercente:
 - di accedere alla Piattaforma dove può:
 - visualizzare i Report sull'andamento mensile e annuale nei seguenti ambiti: (i) attività di impresa dell'Esercente presso ciascun Punto Vendita, (ii) Clientela di ciascun Punto Vendita, (iii) mercato in cui l'Esercente opera;
 - visualizzare ulteriori messaggi per un utilizzo efficace dei Report e in generale del Servizio InfoVendite (quali ad es. "avvisi sul raggiungimento degli obiettivi di impresa assegnati al Punto Vendita", "consigli per lo sviluppo dell'attività di impresa dell'Esercente", "notifiche", "messaggi di assegnazione di trofei/badge"). È facoltà dell'Esercente chiedere tramite la Piattaforma la disattivazione, in tutto o in parte, di questi messaggi;
 - di ricevere mensilmente al suo indirizzo di posta elettronica una sintesi del Report.
- Il Servizio InfoVendite presuppone che l'Esercente abbia in essere con la Società il Contratto Acquiring; inoltre, per l'accesso al servizio l'Esercente deve dotarsi a sua cura e spese delle apparecchiature necessarie indicate nella Guida al servizio InfoVendite.
- I Report relativi agli ambiti (i) e (ii) del comma 1 possono essere elaborati a condizione che:
 - l'Esercente abbia in essere con la Società il servizio di accettazione pagamenti delle Carte da almeno 3 mesi;
 - le Carte utilizzate per effettuare mensilmente le Operazioni presso ciascun Punto Vendita siano almeno 30.

In mancanza delle condizioni sopra indicate, l'Esercente riceve tramite la Piattaforma un apposito messaggio che gli comunica l'impossibilità di poter disporre dei Report nel mese di riferimento.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione del Servizio InfoVendite

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- Per l'elaborazione dei Report, la Società utilizza:
 - per i Report relativi agli ambiti (i) e (ii) dell'articolo 2, i dati relativi alle Operazioni effettuate presso ciascun Punto Vendita dell'Esercente;
 - per i Report relativi all'ambito di cui al punto (iii) dell'articolo 2, i dati relativi alle Operazioni effettuate presso un campione di esercizi commerciali che accettano le Carte per i pagamenti, scelti dalla Società tra le imprese in concorrenza diretta con l'Esercente nel suo mercato di riferimento.
- I dati di cui sopra sono anonimizzati, elaborati e resi disponibili in forma aggregata all'Esercente.
- La Società per l'esecuzione del Servizio InfoVendite si avvale, sotto la propria esclusiva responsabilità, di soggetti terzi.

Articolo 4 – Punti Vendita

- L'Esercente indica nel contratto i Punti Vendita da collegare al Servizio InfoVendite. L'Esercente riceve, entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto, un messaggio al suo indirizzo di posta elettronica che gli comunica, per ciascuno dei Punti Vendita, l'attivazione del Servizio InfoVendite.
- L'Esercente può collegare al Servizio InfoVendite altri Punti Vendita; la richiesta deve essere presentata dall'Esercente per iscritto in filiale o tramite il servizio di Società a distanza di cui sia titolare, se previsto dalle funzionalità del medesimo. Il Servizio InfoVendite è attivato entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta medesima.
- L'Esercente può chiedere in qualsiasi momento di scollegare uno o più Punti Vendita dal Servizio InfoVendite mediante l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. Il Servizio InfoVendite è disattivato entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta medesima.

Articolo 5 – Credenziali

- L'Esercente deve custodire con la massima cura le Credenziali e adottare idonee misure di sicurezza per evitare che terzi ne acquisiscano la disponibilità.
- L'Esercente riconosce come a sé riferibili tutte le attività compiute utilizzando le Credenziali; la prova della riferibilità all'Esercente dell'utilizzo delle Credenziali è data dal corretto utilizzo delle medesime secondo le modalità previste nella Guida al Servizio InfoVendite. La Società non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha utilizzato le Credenziali.
- L'Esercente può chiedere il blocco delle Credenziali nei casi e con le modalità nella Guida al Servizio InfoVendite.

Articolo 6 – Utilizzo della Piattaforma

- L'Esercente utilizza la Piattaforma secondo quanto previsto in questo contratto e nella Guida al Servizio InfoVendite di cui si impegna a prendere visione.

Articolo 7 – Utilizzo delle informazioni da parte dell'Esercente

- L'Esercente può utilizzare i Report, gli ulteriori messaggi previsti all'articolo 2 nonché i dati e le informazioni in essi contenuti unicamente per il monitoraggio della propria attività economica, l'avvio di iniziative commerciali e il supporto nelle decisioni di gestione ordinaria e straordinaria della propria attività economica. L'Esercente utilizza i dati e le informazioni sotto la propria esclusiva responsabilità e nulla potrà pretendere dalla Società in relazione alle conseguenze derivanti da tale utilizzo. In nessun caso il Servizio InfoVendite può pertanto qualificarsi come un servizio di consulenza commerciale o strategica erogato a favore dell'Esercente dalla Società.
- Le informazioni contenute nei Report e negli ulteriori messaggi previsti all'articolo 2 sono da considerarsi riservate e pertanto non divulgabili a terzi anche successivamente alla cessazione di questo contratto. L'Esercente può in ogni caso metterle a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori, all'interno della consuetudine operativa aziendale e al fine del raggiungimento delle attività descritte al precedente comma 1.

- L'Esercente è pertanto responsabile nei confronti della Società per ogni tipo di danno da questa subito a seguito dell'utilizzo dei dati e delle informazioni ricevuti nell'ambito del Servizio InfoVendite in violazione di quanto previsto nel contratto.

Articolo 8 – Corrispettivi

- I corrispettivi dovuti dall'Esercente alla Società per il Servizio InfoVendite sono indicati nel contratto. L'addebito dei corrispettivi è effettuato dalla Società sul conto indicato dall'Esercente; se il conto è il medesimo per più Punti Vendita, la Società è autorizzata a effettuare un unico addebito per i corrispettivi dovuti in relazione ai predetti Punti Vendita.
- Alla data di cessazione del contratto, i corrispettivi per il mese di cessazione sono dovuti dall'Esercente in misura proporzionale al periodo in cui il Servizio InfoVendite è stato attivo.

Articolo 9 – Modifiche del Servizio InfoVendite

- La Società può modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche del contratto secondo le modalità previste ai commi 2 e 3 di questo articolo.
- Ogni modifica è proposta dalla Società per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
- La modifica proposta dalla Società si ritiene accettata dall'Esercente salvo che, entro il termine indicato dalla Società di almeno 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica, l'Esercente medesimo comunichi alla Società che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
- La Società può in ogni caso modificare la Guida al Servizio InfoVendite per esigenze di carattere tecnico o per sviluppare nuove funzionalità del servizio medesimo, dandone comunicazione all'Esercente tramite la Piattaforma in via preventiva, se possibile, oppure immediatamente dopo.

Articolo 10 – Sospensione del Servizio InfoVendite

- La Società può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione del Servizio InfoVendite per esigenze di carattere tecnico, di sicurezza e per altro giustificato motivo.
- Sono inoltre possibili sospensioni del Servizio InfoVendite per cause non imputabili alla Società fra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scioperi, anche del proprio personale, disservizi, sospensioni o rallentamento delle comunicazioni; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge; fatti di terzi; cause di forza maggiore; ogni impedimento o ostacolo che non possa essere evitato con la normale diligenza.
- La Società comunica all'Esercente la sospensione tramite la Piattaforma, dandone un ragionevole preavviso, se possibile, oppure immediatamente dopo.

Articolo 11 – Attività della Società verso terzi

- L'Esercente prende atto e accetta che la Società possa svolgere il Servizio InfoVendite nei confronti di altri soggetti anche operanti nel medesimo settore di attività dell'Esercente.

Articolo 12 – Durata e cessazione del contratto

- Il contratto è a tempo indeterminato.
- Decorsi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, la Società e l'Esercente possono recedere dandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di almeno 15 giorni; nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte.
- La cessazione del contratto relativo al servizio di accettazione pagamenti tramite Carte determina l'automatica cessazione del contratto.

Articolo 13 – Rinvio

- Per quanto concerne i recapiti dell'Esercente, il foro competente e la legge applicabile nonché per tutto quanto non previsto in questa sezione, si applicano le norme del Contratto Acquiring in corso tra Società e Esercente.